PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA MEDIANTE INCORPORAZIONE

Tra DeA Capital S.p.A. e DeA Capital Investments S.A.

Il Consiglio di Amministrazione della DeA Capital S.p.A., ("Società Incorporante")

e

il Consiglio di Amministrazione della DeA Capital Investments S.A. ("Società Incorporanda", insieme alla Società Incorporante le "Società partecipanti alla fusione")

redigono il seguente

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA (il "Progetto di Fusione")

Il Progetto di Fusione tra la Società Incorporanda e la Società Incorporante è redatto in conformità alla legge italiana e lussemburghese.

Per effetto dell'incorporazione della Società Incorporanda nella Società Incorporante (la "Fusione")

- a) La Società Incorporanda cesserà di esistere e
- b) La Società Incorporante acquisirà gli elementi dell'attivo e gli elementi del passivo della Società Incorporanda.

PREMESSE:

A) Il presente Progetto di Fusione è redatto in ossequio a quanto previsto (i) dal D.Lgs 30 maggio 2008 n. 108 e dagli articoli 2501–ter e 2505 del Codice Civile italiano, nonché (ii) dalle Sotto-Sezioni 1 e 3 della Sezione XIV (Des fusions) della legge lussemburghese sulle società commerciali del 10 agosto 1915, come successivamente modificata (la "Legge Lussemburghese").

B) La Società Incorporante è un tipo di società che può essere soggetta a fusione secondo la legge italiana. La Società Incorporante deve anche applicare le disposizioni e le formalità previste dalla legge italiana, secondo gli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile italiano e il D.Lgs 108/2008.

C) L'articolo 257 della Legge Lussemburghese espressamente consente la fusione tra una société anonyme lussemburghese e una sociétà non lussemburghese, a condizione che la legge applicabile a tale sociétà non lussemburghese non proibisca tale fusione. La Sociétà Incorporanda può pertanto essere incorporata dalla Sociétà Incorporante secondo la Legge Lussemburghese. La Sociétà Incorporante osserverà le disposizioni della Sezione XIV (Des fusions) della Legge Lussemburghese.

Progetto

a) Dati di riferimento della Fusione

Alla data di efficacia della Fusione, tutti gli elementi dell'attivo e del passivo saranno automaticamente trasferiti alla Società Incorporante e la Società Incorporanda cesserà di esistere per effetto della Fusione.

Tutti i crediti e i debiti intercorrenti tra le Società partecipanti alla fusione saranno annullati per effetto della Fusione. La Fusione non modifica i rapporti giuridici tra le Società partecipanti alla fusione e i soggetti terzi e, quindi, tali rapporti giuridici dopo la Fusione verranno considerati rapporti giuridici tra la Società Incorporante e i detti soggetti terzi.

La Società Incorporante è l'unico azionista della Società Incorporanda.

b) Forma, denominazione e sede legale delle Società Partecipanti alla Fusione

Società Incorporante: Dea Capital S.p.A., società con azioni quotate con sede legale in Milano, via Brera 21, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07918170015.

Società Incorporanda: Dea Capital Investments S.A., société anonyme di diritto lussemburghese con sede legale in Lussemburgo, 9-11 Grand Rue, numero di iscrizione al Registro delle Società del Lussemburgo: B 127685.

La denominazione, la forma societaria, lo statuto e la sede legale della Società Incorporante rimangono invariati per effetto della Fusione. Lo statuto della Società Incorporante viene allegato al presente atto come "Allegato 1".

c) Informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante per effetto della Fusione

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi che verranno trasferiti alla Società Incorporante per effetto della Fusione sono valutati in base al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 della Società Incorporanda.

d) Data a cui si riferiscono le situazioni patrimoniali delle Società partecipanti alla fusione utilizzate per definire le condizioni della fusione

Il Progetto di Fusione assume quali situazioni patrimoniali di riferimento i rispettivi bilanci d'esercizio al 31 dicembre 3013; con riferimento alla Società Incorporanda il bilancio d'esercizio utilizzato individua l'attivo e il passivo da trasferire alla Società Incorporante.

e) Rapporto di cambio e modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Il capitale sociale della Società Incorporanda è (e sarà all'attuazione della Fusione) interamente e direttamente posseduto dalla Società Incorporante. Conseguentemente, non è previsto alcun rapporto di cambio, alcuna emissione di azioni né alcun conguaglio in denaro.

f) Probabili ripercussioni della Fusione sull'occupazione

I lavoratori della Società Incorporante sono stati tempestivamente informati del Progetto di Fusione e della Fusione nonchè delle sue conseguenze dal punto di vista legale ed economico. La Fusione non avrà effetti sulla situazione del personale dipendente. L'articolo 16.2 della Direttiva non si applica alla Fusione.

La Società Incorporanda non ha dipendenti, perciò la Fusione non avrà alcun impatto sull'occupazione.

g) Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società Incorporanda sono imputate al bilancio della Società Incorporante e data di efficacia della Fusione verso i terzi

La fusione avrà effetti verso i terzi dalla data, comunque successiva all'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione, che sarà indicata nell'atto stesso.

La Fusione avrà efficacia ai fini contabili e fiscali dalla stessa data.

La Fusione sarà attuata secondo le disposizioni della Direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990, come recepita in Lussemburgo (artt. 170 bis e 170(2) LITL) e in Italia (artt. 172, 178 e 179 TUIR); la Società Incorporante stabilirà una sede secondaria in Lussemburgo, che riceverà senza soluzione di continuità tutti gli elementi dell'attivo e del passivo della Società Incorporanda.

h) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci, ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni in alcuna delle società partecipanti alla fusione.

i) Vantaggi particolari concessi agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera oppure ai membri degli organi amministrativi, di gestione, di supervisione o di controllo delle Società partecipanti alla Fusione

Nessun vantaggio particolare è stato o sarà concesso agli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera oppure ai membri degli organi amministrativi, di gestione, di supervisione o di controllo delle Società partecipanti alla Fusione.

j) Documenti disponibili presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione

i seguenti documenti saranno disponibili per i soci presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione almeno un mese prima della riunione dell'organo competete ad approvare la Fusione per la Società Incorporante:

- a) il Progetto di Fusione;
- b) i Bilanci della Società Incorporanda del 2011, 2012 e 2013, così come i resoconti degli amministratori del 2011, 2012 e 2013;
- c) i Bilanci della Società Incorporante del 2011, 2012 e 2013, così come i resoconti degli amministratori del 2011, 2012 e 2013, disponibili anche sul sito internet della stessa;
- d) la Relazione illustrativa degli Amministratori della Società Incorporanda e
- e) la Relazione illustrativa degli Amministratori della Società Incorporante.

k) Impatti della Fusione sui diritti dei creditori

Per effetto della Fusione, tutti gli elementi dell'attivo e del passivo saranno automaticamente trasferiti alla Società Incorporante. I creditori della Società Incorporanta diverranno creditori della Società Incorporante.

Italia

I creditori delle società partecipanti alla Fusione i cui crediti siano anteriori alla data di iscrizione del Progetto di Fusione al Registro delle Imprese possono, nei 60 giorni successivi all'iscrizione della relativa delibera di approvazione, opporsi alla Fusione. I creditori della Società Incorporante

possono ottenere senza spese tute le informazioni sull'esercizio di tale diritto presso la sede legale in Milano, Via Brera 21.

Lussemburgo

Ai sensi dell'art. 268 della Legge Lussemburghese, i creditori delle società partecipanti alla Fusione i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione dell'atto di cui all'art. 273 della Legge Lussemburghese possono, nonostante ogni patto contrario, nei 2 mesi successivi a tale pubblicazione, ricorrere al Presidente del *Tribunal d'Arrotondissement de et à Luxembourg* competente in materia commerciale e nelle materie d'urgenza, per ottenere idonee garanzie per ogni debito esigibile e non, se possano credibilmente dimostrare che la Fusione è un ostacolo alla riscossione del credito e che non sono state assicurate idonee garanzie. Il Presidente rigetterà l'istanza se i creditori sono già tutelati da idonee garanzie o se le stesse non sono necessarie avuto riguardo alla situazione finanziaria della società dopo la Fusione. L'istanza può essere evitata pagando i debitori anche se il credito non è esigibile. Se le garanzie non sono concesse nel termine prescritto, il debito dovrà essere immediatamente pagato. Ai sensi dell'art. 262 della Legge Lussemburghese, i creditori della Società Incorporanda possono ottenere senza spese tute le informazioni sull'esercizio di tale diritto presso la sede legale in Lussemburgo, 9-11 Grand Rue.

l) Lingua

Una traduzione non ufficiale in inglese del Progetto di Fusione sarà disponibile presso le sedi della Società Incorporante e della Società Incorporanda. Ai fini della legge italiana, è da considerarsi vincolante il testo in italiano. Ai fini della legge lussemburghese, è da considerarsi vincolante il testo in francese.

Società Incorporante

Società Incorporanda